

Publicato il 27/04/2026

N. 02484/2026 REG.PROV.CAU.
N. 02608/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2608 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Promozione Italia Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Marco Colantoni, Pierluigi D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Comune di Montevarchi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- Degli atti, provvedimenti e operazioni della procedura avente ad oggetto "Avviso Pubblico di Presentazione dei Programmi di Intervento di Servizio Civile Universale per l'anno 2025" con specifico riferimento agli atti e/o alle parti in cui, all'esito della pubblicazione in data 23.01.2026 della graduatoria definitiva e in data 04.02.2026 del decreto di finanziamento, è stata disposta l'attribuzione alla odierna ricorrente (codice ente SU00471) del punteggio di 82,5 con conseguente esclusione dal novero dei programmi finanziabili e, quindi:
 - dell'“Avviso Pubblico di Presentazione dei Programmi di Intervento di Servizio Civile Universale per l'anno 2025” del 12.03.2025 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (all. 1);
 - della Circolare recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione” (all. 2) del 12.03.2025 del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nonché dell'Allegato 11 alla detta circolare (GRIGLIA VALUTAZIONE PROGRAMMA) e dell'Allegato 12 (GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI **ITALIA**);
 - del decreto dipartimentale n. 897 del 6 agosto 2025, concernente l'istituzione della Commissione per la valutazione dei programmi di intervento e dei relativi progetti di servizio civile universale del Dirigente Generale con funzioni vicarie di Capo Dipartimento - Sezione SCU ordinario **Italia** - estero - anno 2025 (all. 3);
 - del decreto dipartimentale n. 1038 del 10 ottobre 2025 con il quale la dott.ssa Laura Massoli è stata nominata Presidente della Commissione istituita con il decreto dipartimentale n. 897 in sostituzione della dott.ssa Rosaria Giannella (all. 4);
 - delle graduatorie provvisorie pubblicate il 22.12.2025 (allegato 1 - graduatoria provvisoria programmi di intervento da realizzarsi in **italia** - 2025) predisposte

sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione per la valutazione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale (all. 5);

- del decreto n. 70/2026 del 23.01.2026 del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale recante “approvazione delle graduatorie definitive dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in **Italia** e all'estero nell'anno 2026 presentati in relazione all'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 12 marzo 2025 - Sezione SCU ordinario **Italia** ed estero” nonché dell' Allegato 1 - Graduatoria Definitiva Programmi di Intervento da realizzarsi in **Italia** - 2025 (all. 6);
- del decreto 130/2026 del 04.02.2026 del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale di “finanziamento delle posizioni di operatore volontario relative a programmi di intervento di Servizio Civile Universale per l'anno 2025” e della graduatoria dei programmi finanziabili “Allegato 1” al detto decreto “programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in **Italia**” (all. 7);
- della Scheda di valutazione Programma - Codice SU00471 - “Azione collettive di sostenibilità: il futuro prende forma” (all. 8);
- della Scheda di valutazione Progetto “ECO-LOGICA: pensare in verde, agire consapevole” -SU00471 (all. 8);
- della Scheda di valutazione Progetto “Percorsi di educazione ecosostenibile - Camminando verso il futuro” - SU00471 (all. 8);
- del Bando del 24.2.2026, pubblicato in pari data per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in **Italia** e all'estero (all. 8A);
- di tutti gli atti, documenti, provvedimenti presupposti, conseguenti, connessi, anche istruttori e ancorché non conosciuti, tra cui anche tutti i verbali della Commissione, Tavolo tecnico, valutazioni espresse da Regioni e Provincie Autonome che hanno determinato l'attribuzione alla odierna ricorrente del

punteggio complessivo di 82,5 e la non finanziabilità di relativi programma e progetti;

– dei predetti verbali e/o atti e/o provvedimenti, anche non conosciuti, inerenti la verifica, l'esame e la valutazione, con relativa motivazione ove esistente, di programma e progetti dell'odierna ricorrente;

– di ogni altra norma e/o documento della procedura, ove da interpretarsi nel senso fatto proprio dalla Commissione, dal Dipartimento, dal Ministero quale fondamento del punteggio attribuito a **Promozione Italia** e dell'erronea valutazione di programma e progetti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da **PROMOZIONE ITALIA** APS il 19\3\2026:

- del verbale della Commissione n.ro 61 di valutazione del programma e dei progetti di **Promozione Italia** in uno ai relativi allegati 1A – 1B – 2A – 2B – 3D nonché del verbale di Commissione n.ro 63 di valutazione delle osservazioni della ricorrente (DOC. 21);

- dei verbali della Commissione n.ri 27 e 60 di valutazione dei programmi (rectius: unico programma) e dei progetti UNPLI **Italia** con i relativi allegati 1A – 1B – 2A – 2B – 3D e del verbale di commissione 64 di valutazione delle osservazioni di quest'ultima (DOC. 22);

- del verbale della Commissione n.ro 35 di valutazione dei programmi e progetti di ASSIFERO con i relativi allegati 1A – 1B – 2A – 2B – 3D e del verbale Commissione 63 di valutazione delle osservazioni della predetta associazione (DOC. 23);

- di ogni altro atto e/o documento della procedura, ivi compresa la “*comunicazione agli enti di servizio civile universale: variazione sedi attuazione progetto e/o riduzioni posti operatori volontari Servizio civile universale 2026*”, pubblicata il 5.3.2026 (DOC. 24), ove da interpretarsi nel senso fatto proprio dalla Commissione, dal

Dipartimento, dal Ministero quale fondamento del progetto attribuito a **Promozione Italia** e dell'erronea valutazione di programma e progetti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza per il quale il giudizio della commissione attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (*ex multis*, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 7 marzo 2022, n. 2612; cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 1290); in altri termini, il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà;

Ritenuto che il ricorso, sulla base della valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, non risulta assistito da sufficiente *fumus boni iuris*, anche in considerazione delle difese dell'amministrazione resistente, atteso che:

- con riferimento alla voce H1 “Cornice del Programma” non si rinviene la presenza di elementi che avrebbero dovuto *“vincolare la discrezionalità della Commissione”*, attesa la genericità – nel programma presentato dalla ricorrente – della relazione tra i progetti e l’impianto programmatico, a fronte della richiesta dell’*“evidenza delle specifiche relazioni dei progetti con il programma”*, necessarie per l’attribuzione di punti 10. Allo stesso modo appaiono inconferenti, attesa la diversità degli elementi di ciascuna voce, le doglianze afferenti ad una presunta *“contraddittorietà interna”* tra il punteggio attribuito alla voce H1 e il massimo punteggio attribuito alla voce C.a.; analogamente, per quanto concerne l’asserita contraddizione tra la valutazione attribuita alla voce C.b. e il punteggio massimo di 3 attribuito alla voce C.a.;

- con riferimento agli altri punteggi contestati e all’asserita sottostima delle relative voci, le censure attengono al merito delle valutazioni rimesse alla sfera di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice e dagli atti non emergono, ad un sommario esame, macroscopici errori di fatto, illogicità o una irragionevolezza manifesta delle predette valutazioni. Allo stesso modo non emergono evidenti illogicità dei punteggi attribuiti alla ricorrente nel raffronto con altri progetti presentati da altri partecipanti alla procedura; in particolare, con la doglianza di cui al punto 3.2 dei motivi aggiunti si fa riferimento a sei progetti presentati da un altro ente (UNPLI), che presenterebbero *“obiettivi e linee di intervento assolutamente generici, senza spiegare come i singoli progetti rispondano ai bisogni rilevati”*, rispetto ai quali si eccepisce che la commissione alla voce C.b. *“nello stimare le cornici UNPLI ha attribuito 7 punti a tre di esse e 5 punti alle restanti tre, pur essendo tali documenti perfettamente identici nel contenuto, certamente sovrapponibile. Tale evidente dissonanza valutativa, nell’ottica di garantire uniformità e correttezza nella stima di programmi equivalenti, legittima la ricorrente a pretendere il massimo punteggio. Se infatti i programmi UNPLI valutati 5 sono identici ai programmi “gemelli” valutati con 7 punti è senz’altro vero che anche quelli sottostimati dovevano ricevere lo stesso medesimo punteggio, da*

*estendere, quindi, per coerenza valutativa anche al Programma di **Promozione Italia**, valutato con 5 punti*”; ebbene, la doglianza, su cui la difesa ha insistito in camera di consiglio, per come formulata appare inidonea a dimostrare la sussistenza di una disparità di trattamento rispetto alla valutazione attribuita alla ricorrente, nonché fuori fuoco – come eccepito dall’amministrazione resistente nella propria memoria (pag. 25) – in quanto la “*coerenza*” di cui alla voce C.b. si riferisce esclusivamente alla relazione tra il programma e gli obiettivi dei progetti e non è valutata, contrariamente a quanto richiamato da **Promozione Italia** APS, attraverso l’analisi della descrizione della cornice del programma e della risposta del programma ai bisogni rilevati, elementi propri della voce H1 (vedasi “Griglia valutazione programma” allegato 11 alla circolare del 12 marzo 2025, doc. 2 parte ricorrente);

- non si rilevano difetti di motivazione nell’utilizzo da parte della Commissione del solo punteggio numerico, risultando definiti, nelle griglie di valutazione, criteri di massima e parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato;

Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare rinviando al definitivo la regolazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) rigetta la domanda cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Arcuri

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO